

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
Nell'adunanza pubblica del 9 aprile 2019

composta dai magistrati:

| | | |
|----------|------------------|---------------------------|
| Dott. | Antonio CONTU | - Presidente |
| Dott. | Mario GUARANY | - Consigliere |
| Dott. | Marco DI MARCO | - Consigliere |
| Dott.ssa | Flavia D'ORO | - Referendario |
| Dott.ssa | Paola LO GIUDICE | - Referendario (relatore) |

COMUNE DI CARPEGNA (PU)

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

EX ART. 243-BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12/07/1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14/01/1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 243-bis, "Procedura di riequilibrio finanziario" e 243-quater, "Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione";

Vista la legge 5/06/2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";



Visto l'art. 1, commi 848 e 849 della legge 27/12/2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16/06/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16 del 13/12/2012, recante "Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22 del 13/09/2013, recante "Questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. da 243-bis a 243-quinquies del TUEL, come introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legge 10/10/2012, n. 174, convertito in legge 7/12/2012, n. 213";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 10/04/2018, con la quale sono stati approvati le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-quater del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la deliberazione n. 31 del 31/07/2017, con la quale il Consiglio comunale del Comune di Carpegna ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis e segg. TUEL;

Vista la deliberazione n. 39 del 27/10/2017 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Vista la relazione istruttoria trasmessa dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale con nota prot. n. 17071 del 14/03/2019, pervenuta alla Sezione in pari data e acquisita agli atti con prot. n. 510;

Vista la nota di questa Sezione prot. n. 641 del 27/03/2019, con la quale, nel comunicare all'Amministrazione la fissazione, per la data odierna, dell'adunanza per l'esame del piano di riequilibrio finanziario ai fini del previsto contraddittorio, è stata trasmessa la nota del Magistrato istruttore, con la quale il Comune di Carpegna è stato invitato a fornire chiarimenti e integrazioni;

Viste la risposta del Comune di Carpegna, con nota prot. n. 1482 del 2/04/2019, pervenuta alla Sezione in pari data ed acquisita agli atti con prot. n. 740, e la successiva integrazione, trasmessa dal medesimo Comune con nota prot. n. 1549 del 4/04/2019 e acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 823 del 5/04/2019;

Uditi nell'adunanza pubblica del 9/04/2019 il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice nonché i rappresentanti dell'Amministrazione in persona del Sindaco *pro tempore* Angelo Francioni, dell'Organo di Revisione Massimo Boria, del Segretario comunale Paolo Tinti e del Responsabile del Servizio finanziario Esmeralda Forlani;

Rappresentato in

FATTO

1. Premessa

Con deliberazione n. 27/2017/PRSP, depositata in data 23/03/2017, questa Sezione regionale di controllo, all'esito delle verifiche sul rendiconto relativo all'esercizio 2014 svolte nei confronti del Comune di Carpegna, accertava, tra l'altro, la sussistenza di gravi irregolarità contabili in relazione alla conservazione nel risultato di amministrazione al 31/12/2014 di residui attivi di parte corrente e di parte capitale insussistenti, in quanto non correlati all'esistenza di idonei titoli giuridici, poi cancellati in fase di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011.

La medesima deliberazione evidenziava, tra l'altro, la sussistenza di talune ulteriori irregolarità con riguardo agli equilibri di cassa, risultando al 31/12/2014 un'anticipazione di cassa non rimborsata per € 177.851,89 per una durata di 299 giorni, nonché un debito fuori bilancio relativo ad una sentenza di condanna al pagamento della somma di € 170.099,20 a titolo di risarcimento danni, intervenuta nel corso dell'esercizio 2015, in assenza di idonei accantonamenti nel risultato di amministrazione per assicurare la copertura finanziaria.

In conseguenza di tale accertamento, con la medesima deliberazione, la Sezione assegnava al Comune un termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 148-bis, d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), per la corretta rideterminazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014 (all'esito del riaccertamento ordinario dei residui a tale data) e del risultato di amministrazione all'1/01/2015 (all'esito del riaccertamento straordinario dei residui), nonché per l'approvazione dei connessi piani di rientro ai sensi, rispettivamente, dell'art. 188 TUEL e dell'art. 3, d.lgs. n. 118/2011.



L'Ente, con deliberazione del Consiglio comunale (d.C.C.) n. 31 del 31/07/2017 (trasmessa alla Sezione e acquisita agli atti con prot. n. 2740 del 3/08/2017), avente ad oggetto "Deliberazione n. 27/2017/PRSP del 26.01.2017 della Sezione regionale della Corte dei conti per le Marche - Adempimenti - Adesione procedura ex art. 243 bis del TUEL" dava attuazione alla predetta deliberazione della Sezione, con la rideterminazione del disavanzo al 31/12/2014 in € 186.868,98 (rispetto al precedente avanzo di amministrazione attestato in € 785,44), comprensivo della quota destinata agli investimenti pari € 2.985,63, nonché con la quantificazione dell'ulteriore debito di € 29.833,94 derivante dal riaccertamento straordinario all'1/01/2015 da ripartire in 30 quote annue costanti di € 994,46 a partire dall'1/01/2015 (rispetto all'originario importo di € 216.702,92).

Con la stessa d.C.C. n. 31/2017 veniva attestato un disavanzo al 31/12/2016 pari a € 201.402,75, costituito da € 173.557,73 ricalcolato sulla base della rettifica del disavanzo al 31/12/2014 e da € 27.548,02 derivante dal riaccertamento straordinario (€ 29.833,94 detratte le quote di € 994,46 relative agli anni 2015 e 2016). Inoltre, l'Ente, non ritenendo sostenibile il ripiano del disavanzo, come sopra rideterminato, ai sensi dell'art. 188 TUEL con le risorse previste nel bilancio finanziario 2017-2019, né potendo far fronte alla situazione rappresentata con le misure previste dall'art. 193 TUEL, stabiliva di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis TUEL, avendo accertato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma.

Con d.C.C. n. 32 del 31/07/2017, concernente "Verifica degli equilibri di bilancio ex art.193 TUEL - Assestamento di bilancio ex art. 175 comma 8 TUEL", l'Ente accertava il permanere degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa, tenuto conto dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata in pari data.

Con d.C.C. n. 39 del 27/10/2017, comunicata a questa Sezione e al Ministero dell'Interno in data 2/11/2017 (prot. C.d.C. n. 3600 del 3/11/2017), il Comune approvava il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), prevedendo una manovra di durata decennale, per il periodo 2017-2026, dando conferma di aver individuato obiettivi in concreto e prudenzialmente raggiungibili, con il perseguimento, in ogni esercizio, dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale, al netto della copertura del disavanzo.

Con successiva d.C.C. n. 1 del 15/01/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 56 del 15/01/2018), l'Ente deliberava di volersi avvalere della facoltà di rimodulazione del PRFP prevista dall'art. 1, commi 848 e 849, l. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) e revocava la predetta d.C.C. n. 39/2017, recante l'approvazione del PRFP. Con successiva d.C.C. n. 10 del 28/03/2018 (trasmessa a questa Sezione e al Ministero dell'Interno in data 30/03/2018, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 589 del 3/04/2018), il Comune, prendendo atto del contenuto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12/02/2018, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 848 citato, dichiarava la procedura avviata con la d.C.C. n. 1/2018 "non legittima e non conforme alle disposizioni di legge" e, nell'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, annullava la d.C.C. n. 1/2018 (di revoca del Piano per la sua riformulazione) e confermava la n. 39/2017 (di originaria approvazione del PRFP).

La Sezione regionale di controllo, con deliberazione n. 22/2018/PRSE, depositata in data 11/04/2018, prendeva atto che il Comune, con la predetta d.C.C. n. 31/2017, aveva assunto i provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità accertate con la deliberazione di questa Sezione n. 27/2017/PRSP, ridefinendo il risultato di amministrazione alla data del 31/12/2014 e riservandosi, tra l'altro, il compimento delle ulteriori verifiche in ordine al PRFP approvato ai sensi dell'art. 243-bis TUEL.

2. Il Piano di riequilibrio

Il PRFP, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 243-bis TUEL e alle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 16/2012), è articolato in due Sezioni:

I - Fattori e causa dello squilibrio;

II - Risanamento;

e da una parte dedicata alle "Conclusioni", in cui si evidenzia il raggiungimento in ogni esercizio dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale, al netto della copertura del disavanzo. Il Piano è inoltre corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione.

2.1. Fattori e cause dello squilibrio (Sezione I)

Lo squilibrio finanziario che si pone quale presupposto del Piano trova la sua causa nelle misure correttive adottate dall'Ente a seguito della deliberazione n. 27/2017/PRSP ed in particolare, nell'esigenza di procedere ad una corretta rideterminazione del risultato di



[Handwritten signature]

amministrazione al 31/12/2014 e del riaccertamento straordinario dei residui all'1/01/2015 nonché del conseguente risultato al 31/12/2016 (- € 201.402,75). A seguito di tale rideterminazione, l'Ente ha rilevato di non poter fare fronte al recupero delle passività con adeguate risorse finanziarie e secondo le procedure ordinarie.

La Sezione I del Piano presenta i seguenti contenuti:

- patto di stabilità. L'Ente afferma di aver sempre rispettato il patto di stabilità, come da certificazioni inserite sulla piattaforma del MEF;
- andamenti di cassa. L'Ente indica l'entità delle anticipazioni di tesoreria nell'anno in corso al momento della predisposizione del Piano (2017) e nei due anni precedenti (2016 e 2015), e rappresenta di aver fatto sistematicamente ricorso a tali anticipazioni prima dell'esercizio 2016 a causa delle difficoltà e delle tempistiche con cui lo stesso provvedeva alla riscossione delle proprie entrate correnti. Precisa, al riguardo, di non aver mai superato il limite massimo consentito dalla normativa. I dati rappresentati evidenziano un *trend* positivo sul punto, con una diminuzione delle anticipazioni tra il 2015 e il 2016 (da € 869.945,80 per 318 giorni nel 2015 a € 17.963,74 per 2 giorni nel 2016) e la previsione dell'azzeramento nell'esercizio 2017. L'Ente rappresenta inoltre una consistenza della cassa positiva per gli anni 2015 e 2016 (e pari a zero per gli anni 2013 e 2014). Da ultimo, afferma che, a causa della diversa velocità tra riscossioni e pagamenti, in un primo momento aveva registrato una diminuzione delle disponibilità di cassa e l'utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; tuttavia, al 31/12/2016 la consistenza delle entrate vincolate era stata correttamente ricostituita e, alla data di redazione del PRFP, le suddette entrate non erano state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
- analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale. Dalle tabelle inserite nel Piano (sez. I, § 4), risulta un saldo di parte corrente (al netto delle variazioni) pari a - € 176.667,22 per il rendiconto 2015 e pari a € 91.255,52 per il rendiconto 2016. Nella costruzione degli equilibri di parte corrente, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, la quota di recupero del disavanzo applicata dall'Ente risulta pari a € 7.223,43 per il 2015 e il 2016 (importo corrispondente alla quota di 1/30 del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario come originariamente calcolato ante deliberazione n. 27/2017/PRSP); inoltre, risulta un saldo di parte capitale di € 4.336,61 per il rendiconto 2015 e di - € 561,52

per il rendiconto 2016. Viene, altresì, indicato il dettaglio delle entrate e delle spese correnti aventi carattere non ripetitivo per i medesimi esercizi;

- risultato di amministrazione. Con riferimento all'ultimo triennio emerge la seguente situazione:

a) rendiconto 2014 (originariamente determinato *ante* deliberazione della Sezione n. 27/2017/PRSP): un risultato di amministrazione di € 785,44, di cui una parte destinata agli investimenti per € 300,44, e una parte disponibile di € 485,00; non risultano somme accantonate né vincolate;

b) rendiconto 2015: un risultato di amministrazione pari a - € 367.051,54, con accantonamenti pari a € 49.065,58 e parte disponibile pari a - € 416.117,12;

c) rendiconto 2016: un risultato di amministrazione pari a - € 168.222,70, con accantonamenti pari a € 33.180,05 e parte disponibile pari a - € 201.402,75;

- risultato di gestione. Il Piano espone il quadro riassuntivo della gestione di competenza, riportando un risultato pari a € 15.100,98 per il rendiconto 2014, pari a - € 314.454,61 per il rendiconto 2015 e pari a € 97.917,43 per il rendiconto 2016;

- analisi della capacità di riscossione nel triennio. L'Ente indica, per il triennio 2014-2016 gli accertamenti e le riscossioni dei Titoli I, II e III, con la relativa capacità di riscossione, elaborando una tabella dimostrativa degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria nel triennio precedente. In proposito, rappresenta che le difficoltà di riscossione sono connesse alla diffusa crisi finanziaria e al rilevante incremento del prelievo tributario nell'ultimo triennio;

- analisi dei residui. Il Piano reca un prospetto riguardante il grado di realizzo e smaltimento dei residui attivi e passivi, evidenziando un generale incremento della capacità di realizzo e smaltimento. Inoltre, dall'analisi della vetustà dei residui attivi e passivi emerge che gli stessi sono riferibili ad esercizi non antecedenti l'esercizio 2014;

- debiti fuori bilancio e passività potenziali. Il Piano espone un'unica posizione debitoria riconosciuta ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, da ricondurre all'esercizio 2015 (già emersa nell'ambito del controllo della Sezione sul rendiconto 2014). Inoltre, dà atto dell'acquisizione, da parte di tutti i Responsabili di Area, delle attestazioni relative all'inesistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e all'inesistenza di possibili spese



legate ad un esito negativo di un contenzioso nato in assenza o in presenza di un'obbligazione già sorta;

- analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi. L'Ente dà atto della corrispondenza tra accertamenti e impegni dei Titoli IX e VII nei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 e riporta gli andamenti delle riscossioni e dei pagamenti nei medesimi esercizi;
- indebitamento. Dal Piano emerge l'andamento dell'indebitamento nel triennio 2015-2017 (rendiconti 2015/2016 e preventivo 2017) con evidenziazione di una diminuzione degli importi a seguito del rimborso dei prestiti (debito residuo al 31/12/2016 pari a € 655.904,63). È, altresì, indicata la somma dovuta a titolo di interessi passivi (€ 29.476,68 nel 2016) con la relativa incidenza percentuale sulle entrate correnti (pari a 1,95 nel 2016) nonché il rispetto del limite di cui all'art. 204 TUEL. L'Ente afferma, altresì, di non avere fatto ricorso a contratti di *leasing immobiliare in costruendo*, né ad operazioni di *project financing* e di non avere in corso contratti relativi a strumenti derivati;
- tributi locali e servizi a domanda individuale. L'Ente evidenzia le entrate e le spese, desunte dai rendiconti 2015 e 2016, riferite alla competenza, ai fini della copertura dei costi della gestione ai sensi dell'art. 243, comma 2, lett. a), TUEL;
- spese per il personale. In proposito l'Ente attesta che non vi sono situazioni di soprannumero o comunque eccedenti rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dello stesso. Inoltre, indica il totale della spesa per il personale dell'ultimo triennio e quella in previsione, nonché l'incidenza della stessa sulla spesa corrente. Nel 2016, l'incremento registrato è dovuto alla stipula di una convenzione di segreteria con il Comune di Urbino, considerato che precedentemente il ruolo di segretario comunale era ricoperto da un segretario reggente a chiamata;
- organismi partecipati. Dal Piano emerge che il Comune detiene partecipazioni minime in alcune società e consorzi. In relazione a tali organismi l'Ente afferma di non sostenere oneri e/o costi, di non aver concesso fidejussioni o lettere di *patronage*, di non avere esposizioni debitorie nei confronti di tali organismi, né di essere a conoscenza di situazioni di criticità;
- spesa degli organi politici istituzionali. Il Piano riporta l'andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli Organi politici istituzionali.


2.2. Risanamento (Sezione II)

Il Piano, di durata decennale, riporta le azioni previste per superare le criticità evidenziate, per riassorbire il disavanzo ordinario e le quote del disavanzo straordinario dei residui e per garantire bilanci stabilmente in equilibrio di competenza e di cassa, con riferimento alla parte corrente e alla parte capitale.

Per il raggiungimento dei suddetti risultati l'Ente si impegna a provvedere alla riduzione della spesa del personale a decorrere dall'1/02/2018, in seguito al pensionamento di un dipendente, non prevedendo nuove assunzioni per la copertura della stessa figura professionale, ma attuando un processo di razionalizzazione e riorganizzazione della dotazione organica. Con riguardo alla riduzione della spesa corrente, l'Ente evidenzia di avere in programma la razionalizzazione di alcuni servizi attraverso nuove modalità di gestione che vedono il coinvolgimento di soggetti terzi, oltre al Comune, in modo da garantire il permanere, con gli stessi *standard* qualitativi, dell'offerta alla cittadinanza e al contempo un contenimento della spesa a carico del bilancio comunale. A tale riguardo rappresenta di aver avviato una politica di rimodulazione delle regole di partecipazione e sostegno alle attività di natura culturale, sportiva e ricreativa, mantenendo il ruolo di soggetto di riferimento sul territorio, coinvolgendo *partner* privati in grado di sostenere le iniziative e accedendo a contributi di natura pubblica provenienti da Enti sovracomunali, grazie ad un'attenta ed efficace programmazione.

Il Piano indica, "per ogni annualità di riferimento, le necessità finanziarie distinte per singola motivazione", ed evidenzia le fonti finanziarie derivanti dalle azioni attuative del Piano, che permettono di raggiungere gli equilibri economico-finanziari per ogni esercizio e per l'intera sua durata. In particolare, è previsto che per ciascuna annualità dal 2017 al 2026 venga impiegata una quota costante pari a € 17.355,80 per il ripiano del disavanzo complessivo risultante dal rendiconto 2016.

Con riguardo alle corrispondenti risorse, esse sono individuate, per l'esercizio 2017, in € 17.355,80 rivenienti da economie e tagli della spesa di acquisto di beni e di prestazioni di servizi, e, per gli esercizi dal 2018 al 2026, in € 17.355,77 dalle economie da tagli alla spesa di personale (analiticamente compendiate in apposita tabella inserita nella Sez. II, § 1.1, del Piano). Tali misure sono state ritenute dall'Ente ampiamente sufficienti per contribuire a



centrare l'obiettivo di riequilibrio strutturale di bilancio, oggetto del Piano (Sez. II, § 8.1, del Piano).

L'Ente afferma di non aver effettuato una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, come previsto dall'art. 243-bis, comma 8, lett. e), TUEL, avendo già rispettato l'obbligo con il riaccertamento ordinario dei residui al 2016, approvato con delibera di Giunta comunale (d.G.C.) n. 21 del 13/04/2017.

Nel Piano non sono previste maggiori entrate da destinare alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, in quanto viene affermato che le tariffe deliberate per il bilancio di previsione 2017 già coprono i costi dei servizi in misura superiore al minimo di legge, giusta d.G.C. n. 16 del 16/03/2017.

Nessuna misura è stata individuata dall'Ente con riguardo a:

- a) ripiano di debiti fuori bilancio (non presenti, come da attestazioni dei Responsabili di Area);
- b) debiti di funzionamento (non presenti);
- c) tributi locali (non essendosi avvalso della facoltà di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali);
- d) incremento delle entrate correnti (non essendo previsti aumenti di entrate per il finanziamento del Piano);
- e) riduzione delle spese di gestione delle società partecipate (in quanto l'Ente partecipa in società con quota non significativa);
- f) dismissione di immobili e beni dell'Ente (non prevista);
- g) riduzione di spesa degli organi politici istituzionali (non prevista).

2.3. Il parere dell'Organo di revisione

Il Piano presentato dal Comune è corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione (verbale n. 8 del 9/10/2017).

In particolare, l'Organo di revisione attesta che il disavanzo annuale da recuperare è pari a € 17.355,80; quanto alla sua copertura si provvede nel 2017 con economie di spesa la cui variazione di bilancio era già stata sottoposta al revisore con parere favorevole; dal 2018 si provvede con economie derivanti da riduzione della spesa di personale, a seguito del pensionamento (a inizio febbraio 2018) di un dipendente, e conseguente processo di razionalizzazione e riorganizzazione della dotazione organica.

Secondo l'Organo di revisione, gli altri parametri presi in considerazione dal Piano (equilibri di cassa e competenza, gestione corrente e in conto capitale, residui attivi e loro smaltimento, accertamenti dell'inesistenza di debiti fuori bilancio, limiti di indebitamento, limiti di copertura dei servizi a domanda individuale, spesa del personale, rapporti con le partecipate) convergono nel ritenerlo applicabile.

3. L'istruttoria e la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Il PRFP è stato esaminato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che ha svolto approfondimenti istruttori e ha reso la relazione prescritta dall'art. 243-bis, comma 5, TUEL.

3.1. Gli approfondimenti istruttori

La Commissione ministeriale ha richiesto elementi integrativi con nota prot. n. 150434 del 30/11/2018 (acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 2944 del 4/12/2018), alla quale il Comune ha fornito riscontro con nota prot. n. 5400 del 28/12/2018 (acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 3277 del 28/12/2018).

In relazione alla Sezione I del Piano sono stati richiesti i chiarimenti di seguito esposti, cui l'Ente ha fornito i seguenti riscontri:

- modalità di calcolo del disavanzo al 31/12/2016, ricalcolato in seguito alla rideterminazione del risultato negativo dell'esercizio 2014, con la rettifica del riaccertamento straordinario dei residui. In proposito l'Ente ha fornito chiarimenti in merito all'individuazione del disavanzo al 31/12/2014 e al 31/12/2016 nonché all'esito del riformulato riaccertamento straordinario dei residui;
- trasmissione di specifici documenti, che l'Ente ha puntualmente provveduto ad inviare alla Commissione;
- produzione delle certificazioni sul raggiungimento del saldo di finanza pubblica e del patto di stabilità interno (debitamente trasmesse dal Comune alla Commissione con riguardo alle annualità dal 2014 al 2017);
- andamenti di cassa (con produzione da parte del Comune di chiarimenti in merito al rimborso dell'anticipazione di cassa del 2014, effettuata tra il 2014 e il 2015);
- analisi degli equilibri di parte corrente con riguardo alla copertura del disavanzo per l'importo di € 7.223,45 (con chiarimenti da parte del Comune circa l'utilizzo dell'importo di



€ 7.223,45 quale quota annuale di recupero del disavanzo degli esercizi 2015, 2016 e 2017, determinato in base all'originario riaccertamento straordinario residui all'1/01/2015);

- analisi della capacità di riscossione delle risorse derivanti da recupero dell'evasione tributaria (con precisazione del Comune circa l'intera riscossione degli importi previsti e accertati per gli anni 2014, 2015 e 2016);

- debiti fuori bilancio e passività potenziali (con precisazione del Comune dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Urbino di condanna al risarcimento di danni e dell'avvenuto pagamento della somma dovuta, ridotta a seguito di accordo transattivo);

- servizi a domanda individuale, con riguardo all'individuazione e alla copertura (con produzione di un prospetto da parte del Comune dal quale si evince che la percentuale di copertura dei costi è pari al 32,97% nel rendiconto 2014, al 40,09% nel rendiconto 2015 e al 32,37% nella previsione 2016);

- andamento pregresso del servizio smaltimento rifiuti e dei tributi locali, con riguardo al grado di riscossione dei tributi e del grado di copertura del servizio di smaltimento rifiuti (con produzione di un prospetto concernente le informazioni richieste, dal quale si evince la copertura del servizio smaltimento rifiuti tra il 96,38 e il 99,98%);

- indebitamento (con produzione da parte del Comune di un prospetto recante il dettaglio della diminuzione dell'indebitamento e con la conferma di non essersi avvalso della facoltà di rinegoziazione dei mutui);

- spese per il personale in relazione all'incremento derivante dalla stipula di una convenzione di segreteria con il Comune di Urbino (con produzione di un prospetto relativo alle spese per il personale e alle relative variazioni);

- organismi partecipati, con particolare riferimento ai debiti e crediti reciproci (con produzione di un prospetto riguardante le reciproche posizioni, risultanti definite con il pagamento dei reciproci debiti e crediti, nonché con comunicazione della delibera di approvazione del Piano di revisione straordinaria delle società - d.C.C. n. 36 del 28/09/2017);

Con riguardo alla Sezione II, la Commissione ha chiesto elementi conoscitivi in ordine ai seguenti punti, a cui l'Ente ha fornito puntualmente riscontro:

- misure di riequilibrio economico-finanziario. L'Ente ha fornito un dettaglio del disavanzo a seguito dell'approvazione del rendiconto 2017, risultante pari a - € 182.881,54, con applicazione della prima rata del Piano, pari a € 17.355,80; inoltre ha rappresentato che le economie da tagli alla spesa di acquisto di beni e prestazioni di servizi sono state realizzate attraverso una riduzione generale delle spese e, in particolare, per € 6.308,38 grazie alla riduzione annua di un canone di locazione di una scuola secondaria di 1° grado e per € 13.000,00 dal mancato rinnovo del contratto al concessionario per l'accertamento di IMU, TARI e TASI in quanto il servizio è stato affidato ad un dipendente dell'Ente;
- ripiano del disavanzo di amministrazione. L'Ente ha compilato, per ciascun esercizio di durata del Piano, il prospetto relativo al disavanzo iniziale da ripianare, al disavanzo residuo, alla quota di ripiano per anno, all'importo percentuale di ripiano e alla quota residua di disavanzo da ripianare;
- risparmio di spesa conseguito a seguito del pensionamento di un dipendente nel corso dell'anno 2018. In relazione a tale risparmio, il Responsabile del Servizio finanziario ha affermato che il risparmio effettivo per l'anno 2018 è stato pari a € 28.224,13.

Da ultimo, su invito della Commissione, l'Organo di revisione ha confermato il pensionamento del dipendente a partire dall'1/02/2018, evidenziando un risparmio di circa € 28.000 (importo maggiore per gli anni successivi essendo il pensionamento intervenuto nel mese di febbraio 2018), nonché "un risparmio complessivo e significativo sulle spese del personale, anche tenuto conto dei rinnovi contrattuali e dei rimborsi a favore di altri Comuni per servizi prestati da dipendenti di questi". Inoltre, ha rilevato che vi è stato un risparmio consolidato delle spese correnti, in particolare attraverso la riduzione annua di un canone di locazione per circa € 6.300 e il mancato rinnovo del contratto al concessionario per accertamento IMU, TARI e TASI per € 13.000 a seguito dell'affidamento interno del servizio.

Conclusivamente l'Organo di revisione ha rappresentato che "le misure individuate quali copertura del disavanzo annuale sono state realizzate per un importo tale che può consentire il ripiano di detto disavanzo e quindi il successo della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale".

3.2. La relazione e le considerazioni conclusive della Commissione



Con nota prot. n. 17071 del 14/03/2019 (acquisita agli atti della Sezione con prot.n. 510 del 14/03/2019), la competente Commissione ha trasmesso alla Sezione la relazione sul Piano del Comune di Carpegna, ai sensi dell'art. 243-quater TUEL.

Con riguardo alla Sezione I - Fattori e cause dello squilibrio - la relazione ha preso atto dei chiarimenti forniti in fase istruttoria in riferimento al patto di stabilità e ai saldi di finanza pubblica, agli andamenti di cassa, all'analisi della capacità di riscossione, ai debiti fuori bilancio e passività potenziali, all'indebitamento e agli organismi partecipati.

Con riferimento all'analisi degli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale, la relazione ha rilevato che "il saldo di parte corrente al netto delle variazioni relativo al rendiconto 2015 risulta negativo a differenza del 2016" e ha richiamato le modalità individuate dall'Ente per il ripiano del disavanzo (con riferimento, in particolare, alla d.C.C. n. 18/2015, relativa al "riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015: definizione modalità e tempi di copertura del disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014" e alla già citata d.C.C. n. 32/2017).

Con riferimento al risultato di amministrazione, la Commissione ha dato atto che l'Ente, dando seguito alla pronuncia di questa Sezione n. 27/2017/PRSP, ha predisposto un'analisi della situazione contabile e finanziaria inerente al riaccertamento straordinario dei residui e ha proceduto a quantificare il disavanzo ricalcolato ed aggiornato agli esercizi 2015 e 2016. In particolare, la Commissione ha specificato che "il riaccertamento straordinario al 01/01/2015 ha fatto emergere un debito ricalcolato di € 29.833,94 (...). Tale somma è soggetta a ripartizione trentennale (€ 994,46) con decorrenza 01.01.2015 fino al 31.12.2044"; che "il disavanzo al 31.12.2014 viene rideterminato in € 186.868,98 comprensivo della quota di € 2.985,53 destinata agli investimenti scaturita dalla differenza tra l'importo definito con la deliberazione n. 34/2015 (€ 216.702,92) meno la rettifica del riaccertamento (€ 29.883,94)" e, infine, che "con la deliberazione n. 20/2017 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2016 con un risultato negativo di € 201.402,75".

Con riguardo alla Sezione II del Piano (risanamento), la Commissione ha rilevato che il disavanzo rideterminato al 31/12/2016 è pari a € 201.402,75 (di cui € 173.557,73 ricalcolato sulla base della rettifica del disavanzo al 31/12/2014 e derivante dall'eliminazione dei residui attivi non aventi idoneo titolo giuridico e € 27.845,02 derivante da riaccertamento

straordinario e detrazione delle quote del relativo ripiano per il 2015 e 2016), con previsione del ripiano del disavanzo di amministrazione (pari a € 173.557,73) suddiviso in dieci anni (dal 2017 al 2026) con rate di € 17.355,80, e del ripiano del disavanzo ricalcolato da riaccertamento straordinario dei residui in quote trentennali di € 994,46.

Inoltre, la Commissione ha affermato che, “dai dati appresi a seguito della richiesta istruttoria, la prima rata di dieci, pari a € 17.355,80 è stata interamente recuperata nel 2017”, con la conseguenza che, “in base ai dati forniti dall’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2017, l’Ente ha chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a € 182.881,54”.

Con riguardo alle misure di riequilibrio e alla revisione della spesa, la Commissione ha dato atto della durata decennale del Piano e dell’impegno assunto dall’Ente a porre in essere la già menzionata riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi (con la riduzione del canone di locazione di una scuola per € 6.308,38 e l’affidamento ad un dipendente dell’Ente del servizio di accertamento di IMU, TARI e TASI, senza rinnovare il contratto di concessione per € 13.000,00) e per il personale (attestata dal Responsabile del Servizio finanziario in una somma pari a € 28.224,13 e derivante dal pensionamento di un dipendente, da una riorganizzazione del personale e da rimborsi di altri comuni e da rinnovi contrattuali).

La Commissione, infine, ha dato atto che l’Ente ha confermato di non avvalersi della facoltà di accedere al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, TUEL.

In conclusione, a parere della Commissione, “il Piano del Comune di Carpegna appare conforme ai contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento ed alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei Conti”, pur evidenziando un frammentario riscontro alle richieste formulate.

4. Approfondimenti istruttori della Sezione

Ai fini della valutazione della congruità e sostenibilità del Piano, tenendo conto degli orientamenti della Sezione delle Autonomie per l’esame del Piano di riequilibrio pluriennale (deliberazione n. 5/2018) e, in particolare, dell’opportunità di una visione dinamica della situazione contabile dell’Ente e dei profili che sostengono il Piano, con individuazione della situazione e delle prospettive di recupero al momento delle valutazioni conclusive, il magistrato istruttore, con nota prot. 641 del 27/03/2019, ha chiesto



i chiarimenti di seguito indicati. L'Ente ha fornito risposta con nota 1482 del 2/04/2019 (acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 740 in pari data), successivamente integrata con nota prot. n. 1549 del 4/04/2019 (acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 823 del 5/04/2019).

a) *Chiarimenti in merito all'adozione di provvedimenti in autotutela concernenti il Piano di riequilibrio approvato con d.C.C. n. 39/2017.*

L'Ente ha confermato la già esposta sequenza di atti (in particolare: d.C.C. n. 31 del 31/07/2017 di adesione alla procedura ex articolo 243 bis del TUEL; d.C.C. n. 39 del 27/10/2017 di approvazione del PRFP; d.C.C. n. 1 del 15/01/2018 di revoca della d.C.C. n. 39/2017 in attesa di avvalersi della facoltà prevista dal comma 848 dell'art. 1 della legge n. 205/2017; d.C.C. n. 10 del 28/03/2018 di annullamento in autotutela della d.C.C. n. 1/2018 e di conferma della d.C.C. n. 39/2017, in seguito alla pubblicazione del D.M. 12/02/2018 attuativo dell'articolo 848, comma 1, della legge n. 205/2017, che prevedeva che i Comuni che alla data del 01/01/2018 avevano già provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei Conti non potevano avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 848, l. n. 205/2017).

b) *Definizione della massa passiva da ripianare.*

Le integrazioni richieste hanno riguardato l'evoluzione del risultato di amministrazione rideterminato a seguito della deliberazione n. 27/2017/PRSP di questa Sezione e, in particolare, la rideterminazione del risultato di amministrazione al 31/12/2014, l'importo del disavanzo da riaccertamento straordinario rideterminato all'1/01/2015, il risultato di amministrazione degli esercizi 2015/2016/2017 e 2018 (preconsuntivo) e le quote di disavanzo applicate agli esercizi considerati.

Atteso che l'Ente ha dichiarato di non avere effettuato una nuova revisione straordinaria dei residui al momento della predisposizione del PRFP, ritenendo tale adempimento già assolto con il riaccertamento ordinario al 31/12/2016 (approvato con d.G.C. n. 21/2017), sono stati chiesti circostanziati elementi in merito alla correttezza delle iniziative assunte con tale atto, anche alla luce dell'imminente approvazione del rendiconto 2018.

In proposito l'Ente ha trasmesso il seguente prospetto:

- *Avanzo al 31.12.2014 approvato con atto C.C. n. 6/2015* € 785,44
- *Disavanzo al 01.01.2015 Riaccertamento straordinario*

approvato con atto C.C. n. 34/2015

€ 216.702,92

- Disavanzo ricalcolato al 31.12.2014 approvato con C.C. n. 20/2017 € 186.868,98
- Disavanzo al 01.01.2015 Riaccertamento straordinario approvato con atto C.C. n. 20/2017 € 29.833,94

L'Ente ha rappresentato, altresì, che con deliberazione n. 20 dell'11/05/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione 2016, "con un risultato negativo di € 201.402,75 con un recupero del disavanzo di € 15.300,17 (€ 216.702,92 - € 201.402,75)"; con deliberazione n. 13 del 28/04/2018, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione 2017, "con un risultato negativo di € 182.881,54 con un recupero del disavanzo di € 18.521,21 (€ 201.402,75 - € 182.881,54)"; da ultimo, ha precisato che, dai dati del preconsuntivo, "il Rendiconto della gestione 2018 chiude con un risultato negativo di 163.800,00 con un recupero del disavanzo di € 19.081,54 (€ 182.881,54 - € 163.800,00)" e che, rispetto alle quote di disavanzo iscritte in ciascun esercizio, il recupero è risultato maggiore.

Con riguardo alla revisione dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera e), TUEL, l'Ente ha confermato di non aver nuovamente provveduto ad effettuarla, in quanto tale adempimento era stato effettuato con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del Bilancio 2016 (d.G.C. n. 21 del 13/04/2017), sulla base delle attestazioni dei Responsabili di area.

Con nota integrativa del 4/04/2019, l'Ente ha, altresì, chiarito che con la delibera di approvazione del Rendiconto 2015 (d.C.C. n. 22/2016), era stato applicato all'esercizio 2015 l'importo del disavanzo di € 76.105,97, derivante dal ripiano, ai sensi dell'art. 188 TUEL, del disavanzo dell'esercizio, pari a € 416.117,12 e comprendente la quota di € 206.647,63 (da ripianare nei tre anni in quote di € 68.882,54) e di € 209.469,49 (derivante dal riaccertamento straordinario originariamente effettuato, con decurtazione della quota di € 7.233,43 relativa al 2015). A seguito della deliberazione della Sezione n. 27/2017/PRSP e dell'approvazione del rendiconto 2016 (d.C.C. n. 20/2017), con la nuova definizione del disavanzo in € 201.402,75, l'Ente aveva poi aderito al PRFP.

c) Accantonamenti dei fondi nel risultato di amministrazione

Considerato che, nel risultato di amministrazione 2016, l'Ente non ha previsto accantonamenti per passività potenziali (cfr. Sez. I, § 5.1, del Piano), è stato chiesto un



aggiornamento in ordine alla ricognizione effettuata per la verifica della sussistenza di passività potenziali e/o di debiti fuori bilancio, riconosciuti o in corso di riconoscimento. Inoltre, sono stati chiesti elementi di dettaglio in ordine alla rideterminazione del FCDE a seguito del riaccertamento straordinario relativamente agli esercizi 2016, 2017 e 2018 (dati di preconsuntivo), nonché alle poste confluite nel FPV relativamente ai medesimi esercizi.

In proposito, l'Ente ha confermato l'insussistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL nonché di possibili spese legate ad un esito negativo di un contenzioso nato in assenza o in presenza di un'obbligazione già sorta.

Con riguardo al FCDE, l'Ente ha comunicato i dati relativi alla costituzione dello stesso per gli esercizi 2016 (€ 29.532,15, per addizionale I.R.P.E.F e TARI), 2017 (€ 32.000,00 per TARI) e 2018 (da preconsuntivo, € 40.000,00 per TARI), fornendo, altresì, i richiesti dati di dettaglio per la relativa determinazione.

Infine, con riguardo al FPV, l'Ente indicava le poste in esso confluite (€ 4.817,76 di parte corrente per trattamento accessorio personale dipendente e € 20.000,00 di parte capitale per variazione crono programma lavori pubblici, per gli esercizi 2016 e 2017).

d) Flussi di cassa e tempestività dei pagamenti

Poiché dall'esame del PRFP è emerso che vi sono state anticipazioni di tesoreria di importo rilevante fino al 2015, poi ridotte nel 2016, è stato chiesto di conoscere se, per gli esercizi 2017 e 2018, l'Ente abbia fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se vi sia stato l'utilizzo di fondi vincolati per spese correnti e, in caso affermativo, se ne sia stata ricostituita la consistenza, nonché di fornire gli indici di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2018 e le risultanze di cassa alla data della nota di richiesta.

L'Ente ha dichiarato di non aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per gli esercizi 2017 e 2018, di aver utilizzato solo nell'anno 2017 fondi vincolati per l'importo di € 87.604,62 interamente ricostituiti. Inoltre, ha comunicato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, per l'esercizio 2018, è pari a 24 giorni e che la cassa alla data del 2/04/2019 ammontava ad € 434.221,50.

e) Copertura dei costi di gestione del servizio acquedotto e copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla copertura dei costi della gestione del servizio acquedotto con i proventi della relativa tariffa, in quanto nessun elemento era in proposito emerso dalla documentazione esaminata, nonché in merito alla copertura dei

costi della gestione dei servizi a domanda individuale, in quanto non erano stati forniti i dati relativi agli esercizi successivi al 2015.

L'Ente ha comunicato che non gestisce il servizio idrico integrato in quanto è stato esternalizzato dagli anni 2000 e ha fornito i dati relativi alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli anni 2016 (pari al 37,65%), 2017 (pari al 48,97%) e 2018 (preconsuntivo, pari al 46,20%).

f) Organismi partecipati

Riguardo agli organismi partecipati, pur trattandosi di partecipazioni di esigua entità, la Sezione ha richiamato le raccomandazioni formulate dall'Organo di revisione (verbale n. 17/2018), in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni (d.C.C. n. 40/2018), in ordine alla necessità di monitorare costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate e di verificare le cause del protrarsi della liquidazione della Società intercomunale servizi s.p.a., fornendo chiarimenti in merito alle misure consequenziali, *medio tempore* adottate, nonché alle eventuali perdite a carico dei bilanci degli organismi partecipati che hanno o potrebbero avere ripercussioni sui bilanci dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, nel confermare di detenere solo lo 0,50% del capitale sociale della Società Intercomunale Servizi S.p.A., in liquidazione dal 27/06/2011, ha precisato che la società non fornisce servizi al Comune di Carpegna e che il bilancio di esercizio della società relativo all'anno 2017 ha chiuso con una perdita di € 15.156,00, e che pertanto le ripercussioni sui bilanci dell'Ente sono minime.

g) Misure di risanamento

Con riferimento alle economie derivanti da risparmi su acquisto di beni e prestazione di servizi prospettate dall'Ente nel PRFP (riduzione annua del canone di locazione di una scuola secondaria per € 6.308,38 e affidamento all'interno dell'ente del servizio di riscossione dell'IMU a seguito del mancato rinnovo della concessione a soggetto esterno per € 13.000,00), si chiedeva di precisare quali fossero gli esercizi interessati.

L'Ente ha chiarito che sia la riduzione annua del canone di locazione sia l'economia derivante dal mancato rinnovo della concessione del servizio di accertamento Imu, Tari e Tasi hanno decorrenza dall'1/01/2017.

Quanto alle economie derivanti dai risparmi sulla spesa di personale, il magistrato istruttore ha invitato l'Ente a fornire chiarimenti dettagliati, dando evidenza del risparmio



effettivamente realizzato o da realizzare e fornendo elementi di dettaglio in ordine alle spese sostenute e/o previste per la convenzione relativa al Segretario comunale.

L'amministrazione comunale ha chiarito che le economie derivanti dai risparmi sulla spesa del personale decorrono dal 01/02/2018, data in cui un dipendente è stato collocato a riposo e che il risparmio effettivamente ottenuto è pari ad € 28.224,13 per l'anno 2018 e a € 30.789,96 dall'anno 2019; inoltre ha confermato che i dipendenti, alla data del 31/12/2017 erano n. 12 e alla data della nota di risposta erano n. 11. Infine, ha comunicato che le spese sostenute per la convenzione relativa al Segretario comunale sono pari ad € 23.084,96 per il 2017 e a € 19.514,78 per il 2018.

h) Rappresentazione del disavanzo

Considerato che l'Ente è tenuto a ripianare anche la quota annua di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 994,46, si chiedeva di fornire elementi conoscitivi in ordine ai provvedimenti adottati al fine di far fronte al ripiano di tale ulteriore quota, in aggiunta a quella di € 17.355,77 prevista dal PRFP per il recupero del disavanzo come da prospetto di seguito illustrato, non essendo previsti aumenti di entrate per il finanziamento del Piano (Sez. II, § 7 del Piano):

| Comune di Carpegna - Piano di Riequilibrio Pluriennale 2017/2026 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Anni del Piano | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| IMPIEGHI | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totali |
| Disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ex art. 243-bis* | 17.355,80 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 173.557,73 |
| Totale Impieghi | 17.355,80 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 173.557,73 |
| | Anni del Piano | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| RISORSE | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Anno 2025 | Anno 2026 | Totali |
| Economie da tagli alla spesa di personale | 0,00 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 156.201,93 |
| Economie da tagli alla spesa di acquisto beni e prestazioni di servizi | 17.355,80 | | | | | | | | | | 17.355,80 |
| Totale Risorse | 17.355,80 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 17.355,77 | 173.557,73 |

(fonte: d.C.C. n. 39/2017, tabella riassuntiva, sez. II, § 1.1)

* L'impiego indicato si riferisce al "disavanzo da ripianare in base al PRFP" e non al "disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui ex art. 243-bis"

A riscontro delle sopra indicate richieste, con riferimento all'ulteriore quota annua di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di € 994,46, l'Ente ha evidenziato che anche tale quota "è ripianata con il risparmio ottenuto dalla mancata sostituzione del dipendente collocato a riposo che è pari ad € 28.224,13 per l'anno 2018 ed € 30.789,96 dall'anno 2019".

Nell'odierna adunanza pubblica i rappresentanti dell'Amministrazione comunale hanno confermato gli atti scritti depositati. E' stato, infatti, sostenuto che gli ordinari strumenti di risanamento finanziario, in assenza del piano di riequilibrio all'esame, si rivelerebbero insufficienti.

Considerato in


DIRITTO

1. Premessa metodologica.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'approvazione o sul diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato, con deliberazione del Consiglio comunale (d.C.C.) n. 39 del 27/10/2017 dal Comune di Carpegna, ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, pronunciando il giudizio conclusivo di cui al successivo art. 243-quater TUEL in ordine alla congruenza dello stesso ai fini del processo di risanamento prospettato dall'Ente.

Il Collegio ritiene opportuna una preliminare ricostruzione dell'istituto, avendo riguardo al quadro normativo di riferimento nonché, per quanto di interesse, alle coordinate interpretative rese dalla Sezione delle Autonomie, che sono intervenute a dirimere problematiche applicative afferenti aspetti procedurali e sostanziali, con pronunce di orientamento generale che, in quanto volte alla corretta ed uniforme applicazione delle nuove norme, vanno a completare la pur articolata disciplina positiva.

L'istituto del PRFP è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, introdotto nel TUEL dall'art. 3, comma 1, lett. r), d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 213/2012, al fine di neutralizzare situazioni di crisi che possano inficiare l'ordinato svolgimento delle attività facenti capo alle autonomie territoriali. Esso rappresenta un *tertium genus*, che si aggiunge alle fattispecie di cui agli artt. 242 (enti in condizioni strutturalmente deficitarie) e 244 del TUEL (enti in stato di dissesto), volto a favorire l'emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento per scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario (deliberazione Corte dei conti, SS.RR. in sede di controllo,



n. 2/2018), garantendo che la gestione della crisi resti affidata agli organi ordinari dell'ente, ma, nel contempo, sottoponendo le iniziative di riequilibrio alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, allo scopo di verificare la piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano e di garantire l'effettivo raggiungimento del risanamento dell'ente (in tal senso, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/2018).

L'art. 243-bis, comma 1, TUEL dispone che "i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale". La procedura è tuttavia esclusa "qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto" di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011.

La Sezione delle autonomie, con la citata deliberazione n. 5/2018, ha in proposito chiarito che il presupposto del ricorso a tale procedura è l'impossibilità di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL, con necessità, dunque, di distinguere con chiarezza le situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al PRFP da quelle riconducibili all'area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL. Al tempo stesso, la medesima deliberazione 5/2018 ha chiarito che il ricorso alla procedura "è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale - unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare - non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL".

Il successivo comma 2 dispone che la "deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno". In base al

comma 5, il consiglio dell'ente, "entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario". Il comma 5-bis individua poi i criteri per la determinazione della durata massima del piano, sulla base del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione. Con riferimento alla durata del piano è opportuno segnalare che il comma 5 è stato modificato, da ultimo, con l'art. 1, comma 888, lett. b), l. n. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018, che ha altresì introdotto il comma 5-bis. Nel testo precedentemente vigente, e, in particolare, in quello vigente alla data di deliberazione da parte del Comune di Carpegna del Piano di riequilibrio attualmente all'esame del Collegio, il medesimo comma 5 si limitava a prevedere la durata massima di dieci anni, compreso quello in corso.

A seguito dell'adozione della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio, è sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, il termine per l'adozione di misure correttive in considerazione di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria (comma 3) e sono sospese le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei conti (comma 4).

Il comma 6 del medesimo art. 243-bis indica il contenuto obbligatorio del piano, prevedendo che esso tenga conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate. Il comma 7 prevede che l'ente effettui una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL e il comma 8 individua una serie di condizioni e facoltà, volte ad assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario per tutto il periodo di durata del piano. Tale contenuto, come chiarito dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 5/2018, "mira ad assicurare una quantificazione veritiera e attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di



Em

svolgimento della procedura di risanamento. Ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato". In proposito, "appare evidente come un corretto dimensionamento delle passività da iscrivere nel piano rappresenti il necessario antecedente per una applicazione non strumentale del nuovo regime", "evitando che questo si incagli in improvvise ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio".

L'art. 243-quater TUEL disciplina la fase dell'esame del piano e del controllo della relativa attuazione. In particolare, entro dieci giorni dalla data di deliberazione del piano, esso "è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'art. 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua presentazione, svolge la necessaria istruttoria, anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti" (comma 1). In fase istruttoria la predetta Commissione può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'Ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. All'esito dell'istruttoria, la Commissione trasmette una relazione finale alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la quale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale relazione finale, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

La previsione di una stringente tempistica per la conclusione della procedura trova il suo fondamento sia nella tutela dei terzi creditori, in ragione della sospensione delle procedure esecutive fino al momento dell'approvazione o del diniego da parte della Corte, sia nell'esigenza di non aggravare la condizione di precarietà finanziaria dell'ente e di tenere in adeguata considerazione la possibile mutevolezza della situazione finanziaria sostanziale, rappresentata nell'originaria formulazione del piano.

Con riferimento ai rapporti tra l'istruttoria svolta dal Ministero dell'interno e la valutazione del Sezione di controllo della Corte, la Sezione delle autonomie (cfr. deliberazioni n. 22/2013 e n. 36/2016) ha affermato che non sussistono dubbi sulla legittimazione delle Sezioni regionali ad avviare, successivamente alla ricezione della predetta relazione, una specifica attività istruttoria volta ad approfondire e anche aggiornare eventuali aspetti del piano che consentano di fornire utili informazioni sulle attività di risanamento finanziario avviate dall'ente. Ciò sulla base della constatazione della netta distinzione delle varie fasi della complessa procedura operata dal legislatore,

attraverso una segmentazione delle medesime fasi, che riflette la specificità degli ambiti funzionali intestati agli organi che intervengono nella procedura, con una netta separazione di ruoli tra compiti istruttori, intestati alla Commissione ministeriale, e compiti decisorii, intestati alla Sezione regionale di controllo.

Sotto il profilo valutativo, assume particolare rilevanza il giudizio sulla congruità dei mezzi e sulla sostenibilità finanziaria in concreto del PRFP, in quanto basato su previsioni veritiere e attendibili. La valutazione di congruenza del piano ai fini del riequilibrio deve essere condotta alla stregua del principio contabile generale (allegato n. 1, d.lgs. n. 118/2011) secondo cui la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La sostenibilità del Piano richiede che la quota di ripiano stimata sia adeguata rispetto alle risorse correnti disponibili e agli altri fattori determinanti, quali i coefficienti di rigidità del bilancio (debito, spesa del personale), in quanto un piano di rientro basato su misure non sostenibili non risulta efficace, aggravando lo squilibrio finanziario dell'ente. Il principio di attendibilità, inoltre, come chiarito dalla Sezione delle autonomie (deliberazione n. 5/2018), implica una informazione scevra da errori o distorsioni, con la connessa necessità che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, siano sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei e obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

A ciò si aggiunga che le prospettive di recupero devono essere valutate in considerazione della situazione presente al momento delle valutazioni conclusive, valorizzando, come indicato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione (cfr. sentenze n. 8/2018, n. 2/2015 e n. 34/2014), la necessità di una visione dinamica e aggiornata della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e dei profili contabili che sostengono il piano.

In caso di approvazione del Piano, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 6, TUEL, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione del piano e, a tale fine, l'Organo di revisione dell'Ente è tenuto a trasmettere, alla Sezione di controllo e al Ministero dell'Interno, entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio.



L'art. 243-quater, comma 7, TUEL stabilisce che, in caso di mancata adozione del piano entro il termine previsto dall'art. 243-bis, comma 5, o di diniego di approvazione del piano, o di accertamento da parte della Sezione regionale di controllo del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero di mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

La delibera di approvazione o diniego del PRFP può essere impugnata, ai sensi del comma 5, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti che si pronunciano nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica entro 30 giorni dal deposito del ricorso.

In ripetute occasioni il Legislatore è intervenuto per consentire agli enti locali di riformulare o rimodulare un piano di riequilibrio. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 1, comma 848, l. n. 205/2017 ha previsto che "i comuni ... per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del Ministero dell'economia e delle finanze hanno accertato la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015". In base al successivo comma 849, "fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del riaccertamento straordinario di cui al comma 848, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 luglio 2018, al fine di tenere conto di quanto previsto dallo stesso comma 848. ...". Con successivo decreto

del Ministero dell'economia e delle finanze, in data 12/02/2018, è stato, in proposito, chiarito che la disciplina speciale non è applicabile ai comuni che alla data del 1° gennaio 2018 abbiano provveduto ad adeguarsi alle segnalazioni della Corte dei conti.

2. Il giudizio conclusivo della Sezione

Ricostruiti nella parte in "fatto" i passaggi salienti dell'istruttoria svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 155 TUEL e dei successivi approfondimenti svolti dalla Sezione, il Collegio ritiene che il Piano di riequilibrio sia da ritenersi ammissibile e che il suo contenuto soddisfi, nel complesso, i requisiti fissati dall'art. 243-bis TUEL.

a) Ammissibilità del Piano

Con riguardo all'ammissibilità, si osserva quanto segue.

Il Piano, corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione, è stato approvato dal Consiglio comunale (d.C.C. n. 39 del 27/10/2017) entro il termine perentorio di 90 giorni dalla adesione alla procedura (d.C.C. n. 31 del 31/07/2017), previsto dall'art. 243-bis TUEL, ed è stato tempestivamente trasmesso alla Corte dei conti e al Ministero dell'interno (PEC in data 2/11/2017).

È stato redatto in conformità alle disposizioni normative all'epoca vigenti e alle indicazioni della Sezione delle Autonomie. Con riguardo alla completezza dei contenuti, talune carenze informative presenti al momento dell'approvazione sono state colmate in fase istruttoria, a seguito delle richieste della Commissione del Ministero dell'Interno e nell'ambito dell'istruttoria svolta da questa Sezione di controllo.

Il Piano prevede una durata di dieci anni (pari alla durata massima prevista dalla disciplina all'epoca vigente) ed ha correttamente ricompreso l'esercizio in corso alla data della sua approvazione.

Risultando regolarmente approvati, al momento dell'adozione del Piano, sia il rendiconto dell'esercizio 2016 (d.C.C. n. 20 dell'11/05/2017) che il bilancio di previsione 2017-2019 (d.C.C. n. 17 del 31/03/2017), viene data garanzia che le proiezioni contenute nel PRFP hanno, come punto iniziale di riferimento, una situazione consacrata in documenti ufficiali (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2012).

In merito alla sussistenza dei presupposti per ricorrere al PRFP e, in particolare, di uno squilibrio non ripianabile con mezzi ordinari, nel richiamare la deliberazione n. 5/2018 della



Sezione delle Autonomie, secondo cui la verifica circa la sostenibilità delle misure di cui all'art. 188 TUEL è rimessa alla valutazione del Responsabile dei servizi finanziari e dell'Organo di revisione, il Collegio evidenzia che le d.C.C. di adesione alla procedura e di adozione del Piano, avallate dall'Organo di revisione (d.C.C. n. 31/2017 e 39/2017), sostengono l'impossibilità di procedere al risanamento utilizzando le procedure ordinarie di cui agli artt. 188, 193 e 194 TUEL. In sede di pubblica adunanza in data 9/04/2019, l'Ente ha confermato le proprie valutazioni sulla necessità di ricorrere al Piano, avendo a tal riguardo individuato e adottato le massime misure sostenibili.

Con riguardo all'*iter* provvedimentale, come già esposto in premessa, il Collegio rileva che, con d.C.C. n. 1 del 15/01/2018, l'Ente ha revocato il Piano approvato per procedere alla sua riformulazione ai sensi dell'art. 1, commi 848 e 849, l. n. 205/2017, avendo erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per aderire alla riformulazione stessa. Successivamente, con d.C.C. n. 10 del 28/03/2018, l'Ente ha annullato la d.C.C. n. 1/2018 in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, l. n. 241/1990. Il Collegio prende atto che l'Ente, dunque, con tale ultima deliberazione ha provveduto al ritiro (in quanto inefficace) della precedente deliberazione, volta a disporre la riformulazione del Piano, stante la carenza dei relativi presupposti, e ha così confermato l'originaria d.C.C. n. 39/2017 di adozione del Piano.

b) Profili sostanziali

Dal punto di vista sostanziale, con riguardo alla corretta quantificazione dell'esposizione debitoria, come più volte evidenziato, la principale causa dello squilibrio è ravvisabile nell'adozione delle misure consequenziali a seguito della deliberazione di questa Sezione n. 27/2017/PRSP, con la quale era stata accertata la conservazione nel risultato di amministrazione al 31/12/2014 di residui attivi insussistenti, cancellati in fase di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118/2011.

A tal fine, l'Ente ha provveduto a rideterminare:

- il risultato di amministrazione al 31/12/2014 in - € 186.868,98;
- il disavanzo da riaccertamento straordinario all'1/01/2015 in € 29.833,94 (da ripianare in 30 quote di € 994,46 a partire dal 2015);
- il risultato di amministrazione al 31/12/2016 in - € 201.402,75, costituito dall'importo di € 173.557,73, ricalcolato sulla base della rettifica del disavanzo al 31/12/2014 e

dall'importo di € 27.845,02 derivante dal riaccertamento straordinario (€ 29.833,94 detratta la quota di € 994,46 relativa all'anno 2015 e di € 994,46 relativa all'anno 2016).

L'Ente a tal riguardo, nel precisare che con deliberazione n. 20 dell'1/05/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Rendiconto della gestione 2016 con un risultato negativo di € 201.402,75, ha evidenziato un recupero del disavanzo di € 15.300,17 (€ 216.702,92 - € 201.402,75).

L'Ente non ha effettuato un nuovo riaccertamento dei residui in vista dell'adozione del PRFP, ritenendo valida l'operazione di riaccertamento effettuata nel corso dell'anno e ha confermato, in sede di approfondimenti istruttori, la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, nonché l'attendibilità della scadenza delle obbligazioni prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno.

Da ultimo, ha attestato l'inesistenza di passività potenziali e debiti fuori bilancio, confermando di non aver effettuato i relativi accantonamenti e ha fornito i richiesti elementi in merito alla consistenza del FCDE e del FPV.

Per quanto concerne l'analisi della gestione della liquidità, sulla base di quanto attestato dai competenti organi, al momento dell'adozione del Piano, non risultano situazioni di tensione di cassa, non essendovi anticipazioni di tesoreria, ed essendo stata ricostituita la cassa vincolata.

Risultano, altresì, rispettate le ulteriori condizioni previste dalla disciplina di cui all'art. 243-bis TUEL, con riguardo all'integrale copertura, con i proventi della relativa tariffa, dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (il servizio acquedotto non è invece gestito), nonché alla copertura con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati nei limiti previsti dall'art. 243 TUEL dei servizi a domanda individuale.

Non sono stati previsti ulteriori incrementi delle entrate, né l'Ente ha fatto ricorso al Fondo di rotazione.

I parametri di deficitarietà strutturale, sulla base di riscontri d'ufficio, risultano rispettati per il 2016 e 2017.

Con riguardo alle misure di risanamento, esse riguardano esclusivamente la riduzione di alcune spese (risparmio su canoni di locazione e su prestazione di servizi a partire dal 2017 e sulle spese di personale a partire dal 2018) e risultano sostenibili e congrue rispetto all'obiettivo.



Peraltro, va rimarcato che, dai dati acquisiti, risulta che le quote relative agli anni 2017 e 2018 (preconsuntivo) sono state adeguatamente ripianate, realizzando anche un lieve maggiore recupero del disavanzo programmato. Si precisa che il ripiano ha tenuto conto anche del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario (quota di € 994,46 a partire dall'esercizio 2015).

In conclusione, le misure, se correttamente attuate, appaiono idonee a ripristinare l'equilibrio finanziario dell'Ente, stante anche l'effettiva sostenibilità delle stesse.

Questa Sezione, d'altro canto, nel rispetto delle scansioni temporali previste dall'art. 243-quater, comma 6, TUEL, vigilerà sull'esecuzione del piano, avvalendosi delle relazioni elaborate dall'Organo di revisione, in conformità ai principi elaborati dalla Sezione delle Autonomie, secondo cui la procedura di riequilibrio deve essere rigorosamente attuata e sottoposta a scrupolosi controlli sulla regolarità della gestione e sul puntuale procedere del percorso di risanamento.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3, TUEL, delibera di approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale adottato dal Comune di Carpegna con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 27/10/2017.

ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco del Comune di Carpegna, al Presidente del Consiglio Comunale e all'Organo di revisione, nonché, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 4, TUEL al Ministero dell'interno.

Così deliberato in Ancona, nella camera di consiglio del 9 aprile 2019.

Il Relatore

Paola Lo Giudice


Il Presidente

Antonio Contu


Depositata in Segreteria il

16 MAG, 2019

Il Direttore della Segreteria


Dr. Carlo SERRA

